

6. Per l'Agenzia delle Entrate sono rimborsabili ai dipendenti in esenzione da Irpef anche le spese documentate di trasferta dei dipendenti nel territorio comunale mediante utilizzo del *car sharing*

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 83/E del 28.09.2016

Come è noto, sia pure in maniera più ridotta rispetto a quanto sta accadendo nei principali paesi europei, anche in Italia, soprattutto nelle grandi città, si sta sempre più diffondendo il *car sharing*. Il servizio di *car sharing* consiste nel mettere a disposizione del cliente un'automobile presso un luogo predefinito per consentirgli di raggiungere la destinazione desiderata. Il corrispettivo dovuto è quantificato in relazione all'effettivo utilizzo del veicolo commisurato alla durata ed ai chilometri percorsi.

Ora parallelamente al diffondersi dell'uso di questo strumento di mobilità ci si è posto il problema del trattamento fiscale cui deve sottostare questa modalità di spostamento quando avviene per motivi di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016 ha chiarito che *"il rimborso delle spese per il car sharing a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato a imposta sui redditi."* Ciò a condizione che dalla fattura della società che ha fornito il servizio di trasporto risultino, in dettaglio, tutti gli elementi essenziali per individuare gli elementi essenziali della prestazione effettuata.

Ciò perchè il *car sharing*, soprattutto nelle aree urbane ed in quelle metropolitane costituisce una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità costituita dai mezzi pubblici.

Le fatture emesse dalle società che gestiscono questo servizio possono pertanto essere equiparate a tutti gli altri documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o i biglietti dei mezzi di trasporto pubblico.

Dal momento che il rimborso di detti giustificativi di spesa, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi non è da assoggettare a tassazione, lo stesso principio vale per il rimborso delle fatture rilasciate per il servizio di *car sharing*.

La normativa vigente prevede, infatti,

- ✓ per le sole trasferte o missioni all'interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, a differenza delle indennità e dei rimborsi di altre spese di viaggio, la esclusione dalla tassazione per i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
- ✓ per le trasferte fuori del territorio comunale non concorrono, invece, a formare il reddito del lavoratore sia le indennità, entro una determinata soglia, sia i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, qualora siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

La ratio di questa norma è quella di evitare che sotto la forma di corresponsione di rimborsi spese non adeguatamente documentata possano celarsi componenti di retribuzione ordinaria che, invece, andrebbero assoggettate a tassazione.

Pertanto, perchè possa non costituire elemento reddituale per il dipendente percipiente, la fattura emessa dalla società di *car sharing* nei confronti del dipendente deve individuare:

- il destinatario della prestazione,
- il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo,
- la distanza percorsa
- la durata e l'importo dovuto,

tutte queste informazioni devono servire ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede e

Normativa fiscale

l'utilizzo del servizio da parte del dipendente per esigenze di lavoro.

Documento idoneo e da assoggettare agli stessi principi innanzi indicati è costituito dalla fattura

emessa dalla società di *car sharing*, intestata alla società o al datore di lavoro.

Anche in questo caso non saranno imponibili gli indennizzi erogati dal datore di lavoro al lavoratore in relazione alla spesa sostenuta per l'utilizzo del veicolo.

7. Legittimo l'accertamento analitico-induttivo del reddito basato sulle dichiarazioni dei clienti raccolte dalla Guardia di Finanza

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 17810 del 9.09.2016

La Corte di Cassazione con la sentenza 17810 del 9 settembre 2016 ha sancito che le dichiarazioni dei clienti raccolte dalla Guardia di finanza, suffragate da prove documentali (quali le fotocopie di assegni e le matrici di assegni), legittimano una ricostruzione analitico-induttiva dei redditi non dichiarati dal professionista.

Il fatto

Ad un notaio a seguito di verifica condotta dalla Guardia di finanza era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003. I verificatori nel corso della verifica avevano interpellato numerosi suoi clienti, ed avevano accertato che, in base ad elementi oggettivi di cui erano venuti in possesso quali fotocopie , matrici di assegni ecc. , in alcuni casi il notaio aveva incassato importi superiori a quelli fatturati, in altri casi aveva ricevuto in contanti il pagamento delle prestazioni . Tutto ciò aveva confermato nei verificatori la convinzione che il professionista aveva operato in evasione d'imposta.

Il professionista aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo aveva accolto annullando l'avviso di accertamento.

L'Ufficio aveva presentato ricorso e la Commissione Regionale, aveva confermato la legittimità della pretesa sulla base della circostanza che le dichiarazioni dei clienti erano "*suffragate da ulteriori riscontri - consistenti in elementi di fatto - che hanno consentito una ricostruzione analitica dei redditi non dichiarati*". Inoltre il contribuente "*si è limitato ad affermare che le differenze tra le somme versategli e quelle fatturate sarebbero da imputare a spese anticipate per i clienti, senza argomentare alcunché sulla circostanza che le somme imputate ad onorari risultano sempre molto inferiori alle*

presunte spese e senza fornire alcun elemento probatorio al riguardo".

Contro la decisione di merito il notaio aveva allora proposto ricorso in Cassazione sfociato nella pronuncia in esame.

La decisione

Il principio su cui si è incentrato il giudizio riguardava l' utilizzo di dichiarazioni rese dagli stessi soggetti sottoposti ad accertamento fiscale ovvero da soggetti terzi rispetto all'indagine che, acquisite e verbalizzate, diventavano parte determinante dell'accertamento.

Secondo la Guardia di finanza, "*l'acquisizione in sede di verifica di informazioni, dati e notizie riferiti verbalmente ai militari operanti dal soggetto verificato e da terzi rientra nella normale dialettica che si instaura nel corso dell'ispezione, rispondente allo scopo di conoscere sempre più da vicino e dall'interno la realtà gestionale verificata*" (circolare n. 1/1998 - protocollo 360000).

Nel corso dello svolgimento del processo, invece, da parte dei difensori del notaio ne era stata contestata la valenza di "testimonianza impropria", mediante la quale si era aggirato il divieto della prova testimoniale.

Bisogna chiarire, infatti, che ai fini probatori la prova testimoniale è vietata mentre testimonianza "impropria o anomala" viene generalmente accettata dalla giurisprudenza non come "fonte di prova" in senso proprio, ma come indizio quale "ausilio" all'accertamento, che deve, comunque, essere sostenuto da ulteriori elementi.

Ed anche la Corte costituzionale, con la sentenza 18/2000, ha sancito che la testimonianza impropria costituisce indizio che deve essere supportato da altri elementi o riscontri laddove la prova testimoniale è esclusivamente formata in

Normativa fiscale

sede processuale, davanti al giudice, ed è caratterizzata dall'oralità.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, (tra tutte Cassazione, 6946/2015) spetta al giudice verificare la precisione delle informazioni, valutando se gli elementi indiziari possano concorrere a motivare la sua decisione. Va, quindi, preliminarmente stabilito se, vista la difficoltà di reperire ulteriori indizi, nella controversia di cui si discute, sia da considerare prevalente l'interesse all'accertamento tributario, rispetto alla possibile lesione del diritto di difesa del contribuente. Una volta risolta la questione, il giudice potrà valutare se le dichiarazioni del terzo sono sufficienti a integrare gli estremi della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 39, comma 1, Dpr 600/1973.

Inoltre, non bisogna dimenticare che anche al contribuente viene riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi acquisite in sede extraprocessuale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, come tali, devono essere valutate dal giudice.

Proprio sulla base di queste premesse la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori del notaio, ritenendo legittima la rettifica del reddito attuata *"mediante l'utilizzo d'informative assunte presso clienti, riscontrate da dati oggettivi, quali le fotocopie, matrici e numeri di assegni e da asserzioni di pagamenti in contanti"*. In particolare, *"Il diritto interno, tanto in materia di imposte dirette (D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2, e art. 41 comma 2) quanto in tema d'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e art. 55, comma 1) consente l'ingresso nell'accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51), secondo i canoni caratteristici della prova per presunzioni"*.

Da qui è derivata l'ulteriore considerazione che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono necessariamente essere plurimi, poichè il convincimento del giudice può fondarsi anche su un elemento unico, purchè preciso e grave. Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno valutato le dichiarazioni dei clienti, supportate da dati oggettivi, come elementi rilevanti e idonei, per gravità e precisione, a fondare il convincimento delle commissioni di merito.

8. Lo sviluppo di nuovi progetti formativi non configura attività di ricerca rientrante nel credito d'imposta previsto dal D.L. n. 145/2013

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 80 del 23.09.2016

Con la risoluzione n. 80/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in base all' art. 3, DL 145/2013.

La risposta fornita dall'Ufficio riguarda l'interpello formulato da una società operante nell'ambito dei corsi di formazione rivolti a varie categorie di soggetti quali

- ✓ giovani laureandi, laureati, diplomandi;
- ✓ disoccupati alla ricerca della prima occupazione o di una ricollocazione;
- ✓ impiegati, quadri e dirigenti, operai già occupati in azienda.

La società intendeva modificare la propria offerta formativa realizzando corsi fortemente innovativi, che avrebbero consentito di migliorare la capacità di apprendimento, di sviluppare l'abilità e di apprendere le competenze specialistiche, oltre che manageriali e imprenditoriali.

Tutto ciò aveva reso necessaria una intensa attività di ricerca e sviluppo per mettere a punto i nuovi programmi che si era sviluppata attraverso vari percorsi quali:

- la individuazione dei fabbisogni di servizi e di formazione nonché dei potenziali fruitori della nuova offerta;
- i servizi su analisi e indagini connesse ai caratteri del nuovo mercato da appropiare;
- l'analisi della concorrenza relativa agli attuali servizi di formazione nel settore di riferimento;

- l'elaborazione di percorsi formativi innovativi per il settore di riferimento.

La società chiedeva se le spese relative a tali attività di innovazione della offerta di percorsi formativi sostenute rientravano nel beneficio di cui all' art. 3, DL 145/2013 che concede appunto un credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un parere sul quesito posto dopo di che ha fornito risposta negativa, in quanto le attività svolte dalla società e descritte nell'interpello non rientrano nella categoria di attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d'imposta .

Richiamando parte della risposta fornita dal Ministero, l'Ufficio ha motivato la risposta negativa con la considerazione che la finalità per la quale viene concesso il credito in esame è quella di favorire l'investimento in innovazione e ricerca da parte delle varie imprese italiane. A titolo esemplificativo rientrano gli investimenti destinati alla ricerca di base, alla ricerca industriale, alla sperimentazione nonché alla prototipazione della innovazione.

Le attività svolte dalla società per la realizzazione di nuovi corsi di formazione non sono certamente riconducibili ad attività di sviluppo e, pertanto , l'Ufficio , ma anche lo stesso Ministero hanno espresso dubbi sul fatto che possa essere considerato innovativo, come richiesto dal D.L. n. 145/2013, il progetto formativo configurandolo come un "prodotto, processo, servizio" previsto alla lettera c, comma 4, dell'art. 3 del decreto legge.

Il prodotto realizzato dalla società attraverso gli investimenti sostenuti per la definizione del nuovo progetto formativo, è qualificabile come patrimonio della scienza della formazione, e

Normativa fiscale

pertanto impiegabile anche in altre esperienze di erogazione di formazione.

Oltre a ciò è stato rilevato che le spese sono state sostenute nell'ambito di una destinazione

commerciale del progetto/corso di formazione cosa che, automaticamente, ne determina l'esclusione dal beneficio del credito d'imposta.

9. Per configurare il reato di dichiarazione fraudolenta va verificato se il legale rappresentante era a conoscenza dei fatti illeciti contestati

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 38717 del 19.09.16

La Corte di cassazione con la sentenza n. 38717 depositata il 19 settembre 2016 ha introdotto un principio che, da più parti, è stato definito "dirompente": in una azienda di grandi dimensioni perchè si configuri il reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false, è necessario verificare concretamente se il legale rappresentante era a conoscenza dei fatti illeciti che, invece, potrebbero essere imputabili esclusivamente a terzi soggetti.

Questi i fatti. Il legale rappresentante di una società era stato condannato dal Tribunale alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'articolo 2 del Dlgs 74/2000 punisce, infatti, con la reclusione da 18 mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva si avvalga, nelle relative dichiarazioni, di elementi passivi fittizi documentati da false fatture. La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello ma l'imputato aveva presentato ricorso per Cassazione.

Una prova particolarmente rilevante che il contribuente aveva rilevato non essere stata presa sufficientemente in considerazione ed, addirittura, neppure assunta agli atti del procedimento, era costituita dalla deposizione di alcuni testimoni che avrebbero potuto scagionarlo. Particolarmente importante era la testimonianza del dirigente di una delle diverse sedi operative della società, il quale era personalmente responsabile dell'utilizzo delle fatture utilizzate.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la argomentazione dal momento che, in base alle prove addotte dalla difesa del contribuente, emergeva che il comportamento che aveva

concorso a produrre la dichiarazione fraudolenta era attribuibile ad un soggetto che operava in una sede diversa e separata della stessa società.

Quindi il fatto che per la sua posizione si configurava una «mera preposizione formale alla legale rappresentanza» non poteva ritenersi sufficiente per ritenerlo responsabile del reato ascrittogli.

In considerazione delle dimensioni particolarmente ampie dell'azienda, sarebbe stato necessario accertare concretamente se il legale rappresentante era a conoscenza del fatto che le fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione non rispondente al reale reddito conseguito erano false. Cioè sarebbe stato necessario acquisire prove testimoniali da cui risultasse che effettivamente era a conoscenza della situazione cosa che i giudici di merito non avevano fatto poichè si erano limitati ad affermare che il legale rappresentante, a prescindere dalle dimensioni aziendali, aveva interesse a evadere. Il fatto che attraverso l'uso di false fatture avrebbe conseguito un beneficio economico, portavano ad escludere che potesse essere ignaro di tali illeciti.

La importanza di questa sentenza è costituita dalla enunciazione di principio secondo la quale la responsabilità penale del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale non può essere semplicisticamente collegata al ruolo che egli riveste, ma deve essere accertato che concretamente era a conoscenza dell'utilizzo, nella contabilità della azienda rappresentata, di fatture relative ad operazioni inesistenti che fraudolentemente erano state utilizzate per conseguire benefici economici. Se ne deve dedurre, quindi, che non è il solo al dato formale della firma della dichiarazione che configura la responsabilità dell'amministratore perchè altrettanto importante è la condizione che egli sia a conoscenza dell'illecito.

Normativa fiscale

Ora è pur vero che il reato, di dichiarazione fraudolenta, si configura nel momento in cui viene presentata una dichiarazione che riporta dati riferiti a documenti falsi. Consolidato è l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità penale, è dunque attribuibile al soggetto che materialmente sottoscrive la dichiarazione, quindi una volta accertata la falsità del documento, è il legale

rappresentante ovvero l'imprenditore che deve risponderne (32348/2015). Ma secondo il principio introdotto dalla sentenza in esame è possibile derogare a questi principi di attribuzione automatica di responsabilità attraverso prove adeguate che escludano la responsabilità del rappresentante legale. D'altra parte in una società in cui il legale rappresentante non è anche socio, non si vede quale interesse immediato avrebbe ad evadere.

10. Non configurabile il reato di omesso versamento IVA se la dichiarazione non è stata presentata

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 38487 del 16.09.16

Con la sentenza n. 38487 depositata il 16 settembre 2016 la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha stabilito che perchè possa configurarsi il reato di omesso versamento Iva condizione necessaria è che il debito d'imposta risulti dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente. Se manca la dichiarazione l'illecito perseguibile è solo quello di omessa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 74/2000.

Ad un imprenditore era stato contestato il reato di emissione di fatture false (articolo 8 del Dlgs 74/2000), e quello di omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter). L'imputato in primo grado era stato condannato ed era stato condannato anche in sede di giudizio di Appello sia pure con parziale modifica della sentenza.

In Appello, infatti, era stato assolto per il reato di emissione di fatture false ma era stato condannato per omesso versamento dell'Iva anche se, per questo capo di imputazione, era stata rideterminata la pena.

La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, in realtà, il reato di omesso versamento dell'Iva non poteva considerarsi configurato dal momento che non era stata presentata la dichiarazione annuale da cui sarebbe dovuta emergere l'imposta dovuta.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ed ha assolto definitivamente l'imprenditore anche dall'omesso versamento Iva perché il fatto non sussiste. Hanno, infatti, rilevato i Supremi giudici la mancanza del presupposto per la configurazione del reato di cui all'articolo 10-ter. Tale presupposto è costituito da due elementi:

- il superamento della soglia dell'importo (attualmente 250mila euro) di cui si è

omesso il versamento perchè si configuri anche la responsabilità penale,

- la presentazione di una dichiarazione Iva, da cui risulti l'imposta dovuta e poi non versata.

In sostanza, l'omissione deve avere a oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale. Nel caso in esame la dichiarazione annuale non è stata presentata dal contribuente, per cui l'illecito configurabile è quello di omessa dichiarazione, ex articolo 5 del Dlgs 74/2000 ma non di mancato versamento dell'Iva.

Mancando pertanto la evidenza di un debito di Iva risultante dalla dichiarazione, la fattispecie delittuosa non è configurata così come non si sarebbe potuto invocare il diritto al rimborso qualora nella stessa dichiarazione fosse stato esposto un credito tributario.

Nel caso di specie, il debito di Iva per l'anno in contestazione era sotto la soglia per la configurazione della responsabilità di natura penale ma, soprattutto, non risultava presentata la relativa dichiarazione quindi mancava l'elemento essenziale del reato per cui veniva annullata la sentenza di condanna dell'imprenditore e dichiarata la relativa assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste.

L'importanza di questa sentenza emerge chiaramente se si considera che per prassi la Guardia di finanza, nel caso di omessa dichiarazione Iva, fino ad oggi, denunciava il contribuente sia per la violazione dell'articolo 5, sia per omesso versamento. Questo comportamento, da ora in poi, non sarà più ammesso.

Lavoro e previdenza

4. I vantaggi dell'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	D.Lgs. n. 167/2011 D.Lgs. n. 81/2015 art. 45

Nei giorni scorso il Ministero del Lavoro ha diffuso i dati relativi all'occupazione nel secondo trimestre del 2016. E' evidente che l'effetto degli incentivi del 2015 che prevedevano, per tre anni l'esonero dal versamento dei contributi per i contratti con assunzione a tempo indeterminato, si è in gran parte esaurito dal momento che il beneficio attualmente in vigore è stato ridotto a due anni e con un incentivo economico di gran lunga inferiore. Come pure non bisogna dimenticare che il successo della fase iniziale, in molti casi, si è realizzato a spese delle altre tipologie di contratti.

Una tendenza positiva ha fatto registrare, invece, l'apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che, sempre nello stesso trimestre, è aumentato del 26%. E' sicuramente un risultato sorprendente. Nonostante le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 167/2011, seguito dal D.Lgs. n. 81/2015, questo contratto non aveva riscosso molto successo presso artigiani, commercianti e titolari di pubblici esercizi che tradizionalmente ad esso facevano ricorso.

Sicuramente al successo hanno contribuito le nuove disposizioni recentemente varate dal Governo sull'apprendistato per il diploma e la qualifica professionale e per quello di alta formazione, alcune delle quali sono ancora in corso di definizione. Ma un peso altrettanto importante, hanno avuto i chiarimenti relativi all'art. 44, del D.L.vo n. 81/2015 laddove non si parla più di "qualifica" ma di "qualificazione" e al successivo art. 47, che consente l'assunzione, senza limiti di età, per i disoccupati che godono di una indennità di disoccupazione anche per una riqualificazione professionale. Qui si ricorda, però, che il godimento della indennità di

disoccupazione è condizione essenziale all'accesso a questo tipo di contratto.

Ora dal momento che gli adempimenti burocratici non sono sostanzialmente cambiati, soprattutto per quanto concerne l'aspetto formativo, indubbiamente al successo registrato nel secondo trimestre del 2016 hanno concorso due fattori;

- la riduzione del costo del lavoro: assicurato dall'esonero contributivo di 8.060 euro all'anno per i tre anni successivi all'assunzione che rappresentava una consistente agevolazione,
- la possibilità di usufruire di norme agevolatrici anche sotto l'aspetto normativo.

Nè bisogna dimenticare che la progressiva riduzione dei contratti di apprendistato era stata determinata, dalla crisi economica che non consentiva "programmare" le assunzioni su un triennio formativo sicchè le aziende si erano rivolte verso forme di assunzioni "precarie" come il lavoro accessorio, il contratto "a chiamata" e le "collaborazioni" a progetto.

La attuale fase di sviluppo dell'apprendistato professionalizzante si presenta particolarmente favorevole e più vantaggioso, rispetto ad altre tipologie contrattuali, sia sotto l'aspetto dei vantaggi contributivi, che di quelli economici che, infine, di quelli normativi e fiscali.

Contribuzione agevolata

La agevolazioni contributive si possono così riassumere:

- ✓ la quota dei contributi a carico del datore di lavoro è pari al 10% per i tre anni del percorso formativo ed essendo una contribuzione specifica per tale tipologia contrattuale, è fuori dalle regole fissate dai commi 1175 e 1176 dell'art. 1 della legge n. 296/2006
- ✓ per i datori di lavoro, dimensionati fino a nove dipendenti:

Lavoro e previdenza

- è pari a zero per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016,
- è pari all'1,5% ed al 3% per i primi due anni a partire dal 2017: in entrambe le ipotesi, alla contribuzione va aggiunta la percentuale dell'1,61% prevista dall'art. 2 della legge n. 92/2012.

In caso di "consolidamento" del rapporto al termine del periodo formativo:

- ✓ la contribuzione per gli ulteriori dodici mesi rimane ridotta al 10% . Il beneficio non spetta a coloro che, senza limiti di età, sono stati assunti come disoccupati o dalle liste di mobilità,
- ✓ sotto l'aspetto economico, è prevista la possibilità di retribuire il lavoratore fino a due livelli in meno per tutta la durata del periodo formativo rispetto a quello finale o, in alternativa, in percentuale "a salire" rispetto alla qualifica finale.

Super bonus Garanzia Giovani

Un altro vantaggio è costituito da "Garanzia Giovani": è possibile ottenere il "bonus" da 1.500 a 6.000 euro a seconda della "profilazione" ed è, altresì, possibile ottenere il c.d. "super bonus" nel caso in cui venga attivato un contratto di apprendistato per i soggetti con rapporto di tirocinio, attivato secondo il programma, entro il 31 gennaio 2016.

Vantaggi di natura normativa e fiscali

Sotto l'aspetto normativo:

- ✓ per tutta la durata del periodo formativo gli apprendisti non rientrano nel computo previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti: in particolare per quanto riguarda la assunzione dei disabili in base alla legge n. 68/1999. Questo beneficio risulta rilevante per le aziende che sono vicine al limite dimensionale, delle quindici unità. E lo è ancora di più se si considera che dal prossimo 1° gennaio cambia l'obbligo dell'assunzione nominativa che non è più correlato ad un incremento dell'organico, ma scatta subito (ossia nei sessanta giorni successivi). Ne deriva che arrivare alla soglia sopra citata con apprendisti, significa posticipare l'obbligo di assunzione al termine del periodo formativo,
- ✓ in relazione ai soggetti disabili è possibile instaurare rapporti, previa convenzione ex art. 11, in deroga ai limiti di durata del contratto (quindi più di tre anni) e di età,
- ✓ è possibile effettuare assunzioni, anche a tempo determinato, per apprendistato in "cicli stagionali", previa determinazione della contrattazione collettiva. Al momento questa possibilità si è realizzata, soltanto, nel settore del turismo,
- ✓ dal punto di vista fiscale: l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato e, quindi, rientra nella previsione dell'art. 1, commi da 20 a 26, che consente di detrarre dall'IRAP il costo del personale assunto a tempo indeterminato.

5. Legittima la scelta del lavoratore da licenziare per riorganizzazione aziendale sulla base dell'orario di lavoro prestato

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 18409 del 20.09.16

Opera correttamente e nel rispetto del principio di buona fede il datore di lavoro che, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, scelga i lavoratori da licenziare sulla base dell'incidenza del diverso orario di lavoro prestato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18409 del 20 settembre 2016.

La vertenza era nata a seguito del contestato licenziamento di una dipendente. L'azienda per motivi economici aveva dovuto accorpate due posizioni di segreteria amministrativa in una sola. Avendo due lavoratrici di cui una a tempo parziale aveva deciso di licenziare quest'ultima mantenendo in servizio la dipendente in forza full time. Aveva motivato la scelta con la necessità di coprire l'intero orario di apertura al pubblico dei propri uffici.

La dipendente si era opposta al licenziamento ma la Suprema Corte ha respinto le ragioni avanzate dalla lavoratrice in quanto è risultata sufficientemente provata la necessità di procedere alla riorganizzazione aziendale. Ciò perché va salvaguardato il pieno diritto, che, tra l'altro è costituzionalmente riconosciuto,

dell'imprenditore ad economicizzare la gestione della propria azienda e la tutela della libertà di iniziativa economica.

La Corte ha sottolineato anche, che non è possibile contestare all'azienda il mancato rispetto dell'obbligo di *repechage*, che spetta al datore di lavoro.

Nel diritto del lavoro con l'espressione "obbligo di *repechage*" si intende la consolidata tendenza giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604).

Tali ragioni possono dipendere da specifiche esigenze aziendali (ad es. una riorganizzazione che comporti la soppressione del posto occupato da un determinato dipendente) oppure da situazioni riferibili al lavoratore, ma a lui non addebitabili in termini di inadempimento (ad es. la sopravvenuta inidoneità fisica all'esercizio delle mansioni contrattuali).

Nel caso specifico non è risultato possibile impiegare la lavoratrice licenziata in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

6. Illegittimi i controlli su posta elettronica e navigazione internet dei dipendenti senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 18302 del 19.09.16

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18302/2016, depositata il 19 settembre 2016, in merito alla vicenda che aveva interessato l'Istituto poligrafico zecca dello Stato, ha deciso che è illegittima l'installazione di apparecchi e software con lo scopo di effettuare controlli approfonditi sulla posta elettronica, sulle telefonate e sulla navigazione internet del lavoratore. Possono essere effettuati tali tipi di controllo solo se sono state poste in atto le procedure previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, ottenute le autorizzazioni sindacali o amministrative e se sono rispettati gli ulteriori adempimenti previsti dal codice della privacy.

La decisione riguarda una vertenza instaurata quando era in vigore il vecchio testo dell'articolo 4 dello statuto, che è stato modificato dal Dlgs 151/2015. A seguito della modifica l'utilizzo degli "strumenti di lavoro" è stato sottratto alle procedure di autorizzazione, ma in larga misura il testo dell'articolo è stato riprodotto anche nella nuova versione della norma.

Il Garante della privacy aveva emesso un provvedimento a carico dell'Istituto poligrafico zecca dello Stato, con il quale vietava il trattamento dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche chiamate dai dipendenti.

I punti che infrangevano il diritto alla privacy secondo il garante erano due:

a) il sistema non si limitava a vietare la navigazione su alcuni specifici siti internet (quelli non inerenti all'attività istituzionale dell'ente) ma memorizzava ogni accesso o tentativo di accesso

alla rete, e conservava queste informazioni per un periodo variabile da 6 a 12 mesi

b) quanto alla posta elettronica, il software conservava sul server aziendale tutti i messaggi spediti e ricevuti dal dipendente, consentendo la loro visualizzazione agli amministratori del sistema. Anche le telefonate erano oggetto di registrazione e conservazione, quanto meno con riferimento ai numeri chiamati.

Il Garante aveva vietato *"l'ulteriore trattamento, nelle forme della conservazione e della categorizzazione, dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione Internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche chiamate dai lavoratori"*. In questa fattispecie infatti il datore di lavoro *"non si limitava a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti non inerenti l'attività del Poligrafico, ma memorizzava ogni accesso ed anche ogni tentativo di accesso"* conservando i dati nel sistema per un periodo da sei mesi a un anno.

La contestazione del Garante non ha riguardato l'uso di questi sistemi ma il fatto che fossero stati installati e utilizzati senza il rispetto delle procedure previste dalla legge. Infatti non era stato raggiunto nessun accordo sindacale nè era stata ottenuta alcuna autorizzazione amministrativa così come previsto dallo statuto dei lavoratori. E neppure era stato ottenuto il consenso individuale alla acquisizione dei dati nè fornite le informative previste dal codice della privacy.

La Cassazione rigettando la impugnazione del provvedimento proposta dall'Istituto poligrafico ha ribadito che è prassi ormai consolidata che l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori venga applicato ogni volta che un apparecchio venga utilizzato per controllare a distanza l'attività dei dipendenti, e ciò qualunque sia la motivazione per la quale viene posto in essere, anche quella di

Lavoro e previdenza

tipo difensivo. E' il datore di lavoro che deve organizzarsi, attraverso l'utilizzo di strumenti leciti, in modo da prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti . Se questo i controlli non possono essere evitati, è necessario avere raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, aver ottenuto la prevista autorizzazione amministrativa. Queste forme di autorizzazioni assicurano, secondo quanto previsto dal legislatore, il rispetto, da una parte, i diritti del lavoratore , in primo luogo, quello alla riservatezza, dall'altra il diritto del datore di lavoro a proteggere i beni aziendali.

Il mancato rispetto di tali principi configura , secondo la Corte, anche la violazione dell'articolo 8 dello statuto, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se i dati raccolti non sono in concreto utilizzati. Emerge, altresì, l'importanza dell'informativa prevista dall'articolo 13 del codice della privacy: la mancata consegna di tale documento, infatti, rende illegittimo il trattamento e la conservazione dei messaggi di posta elettronica sul server aziendale.

7. Incostituzionale la norma della L. n. 104/1992 che individua nei soli familiari più stretti i soggetti che possono godere dei permessi retribuiti per l'assistenza dei soggetti con gravi handicap

FONTE	Corte Costituzionale
RIFERIMENTO	Sentenza n. 213 del 23.09.16

La Corte costituzionale, con la sentenza 213/2016, depositata il 23 settembre 2016, ha dichiarato illegittimo l'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che individua nei soli familiari più stretti ed esclude i conviventi dal novero dei soggetti che possono godere dei tre giorni di permesso al mese, con conseguente diritto di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con gravi handicap. In base alla sentenza, quindi, il diritto ai permessi viene esteso anche al convivente more uxorio.

La questione affrontata dalla Consulta è stata sollevata dal tribunale di Livorno chiamato ad esprimersi sul caso di una lavoratrice dipendente che si è vista negare il permesso per assistere il convivente more uxorio affetto dal morbo di Parkinson. La legge 104/1992 prevede che possono fruire dei permessi il coniuge o i parenti e affini entro il secondo grado (o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge hanno almeno 65 anni, o siano deceduti o invalidi).

Il punto centrale dell'argomentazione dei giudici costituzionali è che obiettivo primario della legge 104/1992, è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare».

Ma c'è un altro diritto che è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, e rientra tra i diritti inviolabili garantiti dall'articolo 2 della Carta costituzionale, sia in quanto il soggetto come singolo che nelle formazioni sociali, intendendo come tale ogni forma di comunità in cui si svolge la sua personalità, ed è il diritto alla salute.

Di conseguenza nella sentenza la Corte ha affermato che «è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito...non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità».

La Corte ha rilevato che l'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 è da considerarsi illegittimo perché non rispetta l'articolo 3 della Carta costituzionale e ciò non tanto perché non equipara coniuge e convivente, che hanno una condizione comunque diversa, ma perché costituisce una contraddizione logica dal momento che la norma vuole tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, finalità che in questo caso costituisce l'elemento che unifica la situazione di assistenza da parte del coniuge o del familiare di secondo grado e quella fornita dal convivente.

Escludere il convivente dal diritto di beneficiare dei permessi vuol dire, secondo i giudici, ridurre il diritto, costituzionalmente tutelato, del disabile a ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita e ciò «non in ragione di una carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».

La Corte costituzionale, nel riconoscere il ruolo del convivente lo equipara quindi a quello della prima cerchia dei soggetti che, in via ordinaria, possono fruire dei permessi, cioè il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado.

3. Legittimità delle multe notificate al “vecchio” indirizzo di residenza

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Reg. Codice della Strada art. 247

E' legittima la notifica di una multa all'indirizzo a cui il contribuente aveva abitato e dal quale aveva, per ben due volte trasferito la residenza nel 2011, e nel 2013? E' una domanda ricorrente soprattutto in vista di quale azione intraprendere ed in che tempi.

Qualora, all'atto del cambio di residenza anagrafica, si sia provveduto a fornire, al Comune, le informazioni richieste per l'aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione la notifica all' indirizzo presso cui l'automobilista aveva la residenza, ma di cui aveva comunicato il cambiamento, non è legittima.

L'articolo 247 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada , infatti, stabilisce che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente di guida ed ai mezzi di appartenenza, devono essere

eseguite d'ufficio a cura della Pubblica amministrazione.

Spetta, quindi, agli uffici comunali provvedere alla comunicazione al Pubblico Registro.

In tal senso si è pronunciata, con la sentenza n. 24851 del 9 dicembre 2010, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha dichiarato la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo, non correttamente eseguita.

Nel caso, infatti, in cui il destinatario abbia mutato residenza e la Pubblica amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, provvedendo a far annotare la variazione soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro automobilistico la eventuale notifica all'indirizzo ancora risultante al PRA è nulla.

Il Codice della Strada prevede due possibilità per ricorrere contro la contestazione:ricorso avverso la contestazione da presentarsi entro il termine di sessanta giorni al prefetto oppure, in alternativa, entro trenta giorni, al giudice di pace del luogo della commessa violazione.

4. Sanzionabile la guida con patente scaduta ma unitamente del certificato rilasciato dalla commissione medica di revisione?

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Codice della Strada artt. 119 e 126

Ci si pone spesso la domanda se sia sanzionabile l'automobilista che guida con la patente di guida scaduta, ma accompagnata dal certificato della commissione medica locale emesso a seguito di revisione della patente di guida riportante la nuova validità della stessa, ma senza essere muniti del nuovo documento rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione civile.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare protocollo 8326 del 9 aprile 2014 ha fornito le disposizioni in materia di procedure di rinnovo della validità della patente di guida.

L'articolo 126, comma 8, del Codice della Strada stabilisce che *«la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che trasmette, per posta, al titolare della patente di guida, un duplicato della patente medesima con l'indicazione del nuovo termine di validità»*.

A tal scopo entro cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, i sanitari e le commissioni mediche locali che hanno effettuato la visita sono tenuti a trasmettere, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ..., i dati e tutti gli altri documenti utili ai fini dell'emissione del duplicato della patente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del Codice della Strada, l'autorità sanitaria è tenuta a comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida o eventuali riduzioni della validità della patente di guida,

anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. E sempre per via telematica viene trasmessa anche la foto e la firma del titolare della patente.

Il sistema informatico del Ced elabora, quindi, una ricevuta che viene consegnata all'interessato sulla quale sono riportate, tra l'altro,

- le eventuali prescrizioni relative al conducente
- le eventuali modifiche del veicolo
- la nuova data di scadenza della patente.

Nel caso in cui dovesse risultare una differenza tra le prescrizioni indicate sulla patente di guida da rinnovare e la ricevuta di avvenuta conferma di validità, valgono le prescrizioni indicate sulla ricevuta, che è valida ai fini della circolazione, fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.

La validità della patente, pertanto, è confermata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti che trasmette, per posta, al titolare della patente di guida, presso l'indirizzo comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito, un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità.

Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, si può contattare il numero verde 800979416 per avere informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con risponditore automatico.

5. Nessun obbligo di avviso all'automobilista dell'azzeramento dei punti della patente

FONTE	Corte di Cassazione- VI Sez. Civile
RIFERIMENTO	Sentenza n. 18174 del 16.09.16

La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con la sentenza n. 18174 del 16 settembre 2016 ha stabilito che non sussiste l'obbligo di avvisare della decurtazione dei punti, il conducente che ha commesso più violazioni stradali. La situazione dei punti è indicata, infatti, nel verbale di contestazione e, per di più, l'automobilista può controllare in tempo reale i punti della propria patente e attivarsi per evitarne l'azzeramento e la conseguente revisione della patente.

La vertenza era stata instaurata da un automobilista il quale si opponeva al provvedimento di revisione della sua patente di guida asserendo che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell'Anagrafe nazionale, è un obbligo ed un presupposto essenziale perchè si possa porre in atto il provvedimento di revisione della patente.

Per la Cassazione le pretese del ricorrente risultano infondate. Ogni variazione di punteggio, hanno precisato i giudici, è portata a conoscenza degli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tal modo ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal relativo Dipartimento del ministero. Il provvedimento con il quale a seguito dell'azzeramento dei punti della patente, si impone all'automobilista di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica rappresenta un procedimento accessorio alla perdita dei punti, e rappresenta la inevitabile conseguenza delle singole violazioni di

norme di comportamento nella circolazione stradale.

La comunicazione di variazione di punteggio è un atto di natura meramente informativa. Il fatto che genera il provvedimento è il verbale di contestazione. La stessa valenza ha l'ordinanza-ingiunzione con la quale viene rigettato il ricorso amministrativo presentato dall'automobilista avverso il verbale, con il quale lo stesso viene confermato anche per la parte concernente la sanzione accessoria. Entrambi sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

Una volta che l'accertamento delle violazioni stradali risulta definitivo, ed in conseguenza di ciò l'intero punteggio risulta azzerato, non è necessaria la comunicazione delle variazioni di punteggio all'interessato, dal momento che egli è già venuto a conoscenza, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. Questo sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione.

Risulta evidente, quindi, che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti. Esiste, ormai, in tal senso, sull'argomento, una copiosa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013.

Adempimenti aziendali

3. I principali benefici per i contribuenti che dal 2017 opteranno per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi

FONTE	Avvocato generale Corte UE
RIFERIMENTO	Conclusioni dep. l'8.09.2016 su Causa C-398/15

Come è noto a partire dal 1° gennaio 2017, alcune categorie di contribuenti potranno optare per la trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi. Ad essi l'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 riserva alcune agevolazioni che tendono a favorire l'adesione quanto più ampia possibile a questo sistema .

I principali benefici concessi a chi sceglie questa modalità sono costituiti:

- dall'esonero dall'obbligo della comunicazione
✓ dei dati rilevanti ai fini IVA (spesometro),
✓ delle operazioni con i Paesi black-list,
✓ dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
✓ della comunicazione degli acquisti di beni da operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino,
✓ della presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti intracomunitari effettuati;
- dal diritto all'erogazione dei rimborsi IVA annuali in via prioritaria, (cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale) anche in assenza dei presupposti;
- dalla riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette, per chi garantisce la

tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.

Ulteriori agevolazioni sono previste dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 per i contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi appartenenti a specifiche categorie quali :

- soggetti passivi IVA di minori dimensioni e
- soggetti passivi che intraprendono attività d'impresa, arte o professione, ma limitatamente al periodo di inizio attività e ai due periodi successivi.

L'art. 5, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero di trasmissione dei dati delle fatture o dei corrispettivi in maniera incompleta o infedele.

Il diritto agli incentivi non si perde se il soggetto passivo provvede a regolarizzare la propria posizione trasmettendo correttamente, per via telematica, le fatture e i dati dei corrispettivi entro il termine che sarà individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso saranno applicate solo le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015.

Per poter usufruire della agevolazione consistente nella riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette, è necessario che il contribuente rispetti tre condizioni:

- garantire la tracciabilità dei pagamenti,
- comunicare nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento. Il beneficio opera solo

Adempimenti aziendali

per i redditi oggetto della dichiarazione. L'onere di comunicare nella dichiarazione dei redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini decadenziali, riferito a ciascun periodo d'imposta e da adempiere secondo le modalità che saranno definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che approva i modelli dichiarativi e le relative istruzioni, è tassativo. La mancata comunicazione

- comporta l'inapplicabilità del beneficio.
- i pagamenti, come detto, devono essere effettuati e ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

2. Non è responsabile il commerciante per i file scaricati illegalmente dai clienti mediante la rete wireless del punto vendita

FONTE	Corte di Giustizia UE
RIFERIMENTO	Sentenza C-484/14 del 15.09.16

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-484/14, depositata il 15 settembre 2016 ha stabilito quali sono i limiti di demarcazione tra libertà di accesso alle reti wireless e tutela del diritto d'autore. Questo il senso della decisione: un commerciante che mette a disposizione dei propri clienti una rete wireless non è responsabile delle violazioni del diritto d'autore commesse dagli utenti.

Per la Corte, infatti, un commerciante che permette l'accesso al wifi non può essere ritenuto responsabile di violazioni commesse da clienti che scaricano illegalmente brani musicali, ma, in applicazione di un principio consolidato a livello europeo, può essere giustificato chiedere al gestore del negozio di proteggere la connessione internet con una password. In questo modo, infatti, si compenetrano i diritti fondamentali coinvolti: libertà di impresa, diritto alla libertà di informazione dei beneficiari dell'accesso gratuito al wifi e tutela della proprietà intellettuale.

Il Tribunale regionale di Monaco di Baviera (Germania) ha investito la Corte di Giustizia Ue per la soluzione di una controversia che vedeva contrapposto il colosso Sony Music e il gestore di un negozio. Quest'ultimo, per promuovere il suo locale, aveva messo a disposizione dei clienti l'accesso gratuito a internet, utilizzando i servizi di un'impresa di telecomunicazioni. Senonché dalla rete del negozio risultava scaricata una traccia musicale poi messa a disposizione sul web senza il consenso dei titolari del diritto d'autore. La Sony aveva chiesto al gestore di rispettare i diritti sul brano musicale ed anche il risarcimento danni. Il Tribunale di Monaco di Baviera aveva dato ragione alla Sony e il gestore aveva fatto opposizione. Prima di decidere

sull'impugnazione, il tribunale tedesco si è rivolto alla Corte Europea di Lussemburgo.

La Corte di Giustizia Europea, in base a quanto disposto dalla direttiva 2000/31 su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, (che è stata recepita in Italia con Dlgs n. 70/2003), ha prima di tutto precisato che nel caso proposto trovava applicazione la richiamata direttiva in quanto si trattava di una prestazione di natura economica, seppure effettuata a titolo gratuito. Pertanto poteva essere correttamente qualificata come «un servizio della società dell'informazione». Se, infatti, è vero che, in linea di principio, si considerano tali i servizi forniti dietro retribuzione, ma nel caso specifico pur apparendo una prestazione a titolo gratuito dal momento che il gestore permetteva l'accesso al wifi, a fini pubblicitari, ma, in effetti, il prezzo dell'accesso al wifi era compreso nel prezzo di vendita di beni e servizi offerti.

Ora i giudici della Corte Europea, in base a quanto stabilito dall'articolo 12 della Direttiva, hanno sancito che, per stabilire un eventuale risarcimento del danno al titolare del diritto d'autore, configura la responsabilità di un prestatore di servizi che fornisce l'accesso a una rete di comunicazione solo se chi permette l'accesso non dà origine alla trasmissione, non seleziona il destinatario della trasmissione e non seleziona né modifica le informazioni trasmesse.

Se mancano questi presupposti non si può chiedere al gestore, che permette l'accesso wifi, un risarcimento del danno se la rete è utilizzata da terzi per violare il diritto d'autore di altri soggetti. Ciò non toglie, però, che il giudice o l'amministrazione nazionale possano imporre al gestore, che dà il via libera gratuitamente alla rete wifi, di porre fine o prevenire la violazione

Organizzazione aziendale

del diritto d'autore, con misure che contemperino la tutela del diritto d'autore, la libertà di impresa del gestore che permette l'accesso alla rete wifi e l'accesso alle informazioni del pubblico.

Con questa sentenza la Corte ha sancito l'obbligo di imporre ed utilizzare una password, che non lede il diritto alla libertà d'informazione, mentre boccia quelle che impongono obblighi di sorveglianza su tutte le informazioni o la chiusura di ogni connessione.

Organizzazione aziendale

3. Presentato dal Ministero dello Sviluppo economico il Piano Nazionale Industria 4.0

FONTE	Ministero dello Sviluppo Economico
RIFERIMENTO	Comunicato del 21.09.2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato stampa del 21 settembre 2016 ha presentato il Piano Nazionale Industria 4.0 che viene considerato come la 4° rivoluzione industriale basata sull'utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet.

Obiettivi

Attraverso questo piano il Governo si prefigge di conseguire una serie di obiettivi che possono riassumersi in un aumento:

- della flessibilità, attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala;
- della velocità, attraverso il passaggio immediato dal prototipo alla produzione in serie mediante l'utilizzo di tecnologie innovative;
- della produttività, attraverso minori tempi di installazione, riduzione degli errori e dei fermi macchina;
- della qualità, mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale e riducono gli scarti;
- della competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'Internet delle cose.

Piano d'azione

Bisogna, innanzitutto, chiarire che con il termine "Industria 4.0" (I4.0) si vuole indicare un nuovo approccio alla produzione industriale che sia quasi integralmente basata su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet.

La strategia per realizzare il Piano si basa su due direttrici di intervento:

1) Direttrici chiave:

- investimenti innovativi che incentivino gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0, ad

aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione o a rafforzare la finanza a supporto di I4.0, e aziende in start-up (con il termine startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un'organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un business model ripetibile e scalabile);

- aumento delle Competenze attraverso la diffusione della cultura I4.0 mediante Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro, percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, il finanziamento della ricerca I4.0.

2) Direttrici di accompagnamento:

- creazione di infrastrutture abilitanti;
- supporto con strumenti pubblici.

Agevolazioni previste

Con il Piano Nazionale 4.0, sono previste diverse agevolazioni:

- proroga dell'attuale superammortamento con aliquota agevolata al 140%, si propone una nuova aliquota agevolata al 250% per gli investimenti I4.0;
- un incremento del credito d'imposta per le spesa in ricerca, sviluppo e innovazione;
- detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 1 €M per aziende in start-up e Piccole e medie aziende con forti contenuti innovative;
- assorbimento da parte di società "sponsor" delle perdite di start-up per i primi 4 anni;
- agevolazione fiscale mediante detassazione del capital gain su investimenti a medio/lungo termine (Il capital gain, chiamato anche *guadagno in conto capitale* o *utile di capitale*, è un termine finanziario utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e

Organizzazione aziendale

quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio azioni);

- finanziamento della nascita di nuove imprese con focus I4.0 con combinazione di strumenti agevolativi e attori istituzionali;

- istituzione di Fondi di investimento dedicati all'industrializzazione di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico.

4. Operativo e consultabile online il registro degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	www.organismo-am.it

E' consultabile online, sul sito dell'Oam, (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) il registro di coloro che esercitano tale attività: in tutto 92 soggetti con un totale di 282 sportelli sul territorio.

In adempimento alla riforma del settore introdotta dal D.Lgs. n.141/2010 e successive modifiche, il 30 giugno 2012 è avvenuta l'apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall'OAM, in sostituzione dell'elenco degli Agenti in attività finanziaria e dell'albo dei Mediatori creditizi tenuti dalla Banca d'Italia.

Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d'Italia alla struttura privata dell'Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l'iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi, nonché assicurare l'esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di

professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.

Il registro dell'Oam contiene

- denominazione sociale;
- data di costituzione;
- sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
- data di iscrizione nell'Elenco;
- eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
- i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il Mediatore creditizio si avvale per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.

Con riferimento alla natura giuridica dei 92 iscritti, il 57% è costituito da persone giuridiche (che detengono l'85% degli sportelli operativi) a fronte del 43% di persone fisiche. La realtà si presenta comunque estremamente frazionata: la quasi totalità dei soggetti iscritti (oltre il 93%) risulta, infatti, operare con meno di cinque sportelli operativi.

Aspetti fiscali della vendita

1. Verso la proroga fino al 2019 dell'indetraibilità dell'IVA al 60% sui veicoli aziendali

FONTE	Consiglio UE
RIFERIMENTO	Proposta di decisione del 19.09.16

A seguito della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio Ue, del 19 settembre 2016, l'Italia si prepara a chiedere alla Unione Europea, per la terza volta, l'autorizzazione a limitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese per veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o per scopi professionali. Se, come è prevedibile, la richiesta verrà accolta, in deroga ai principi generali previsti a livello europeo che prevedono la totale detraibilità nei casi previsti, l'Iva assolta sull'acquisto dei veicoli stradali a motore, che non siano utilizzati esclusivamente per scopi aziendali o professionali potrà essere portata in detrazione limitatamente al 40% dell'imposta pagata. Lo stesso principio vale per le spese di manutenzione, riparazione ed impiego tra questi ultimi quelle relative all'acquisto dei carburanti.

La deroga, qualora concessa, varrà fino a tutto il 31 dicembre 2019 ma in caso intendesse beneficiare di una ulteriore proroga l'Italia dovrà presentare alla Commissione una ulteriore richiesta entro il 1° aprile 2019. La concessione della deroga diventerà effettiva al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ue.

Gli articoli 168 e 168-bis della direttiva IVA prevedono che il soggetto passivo, per gli acquisti di beni e servizi soggetti ad imposta, effettuati a fini di operazioni rientranti nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionali, ha diritto di detrarre l'IVA addebitata. L'art. 26, paragrafo 1, lettera a), dispone che qualora un bene o servizio destinato all'impresa e che, come tale, ha diritto alla detrazione totale o parziale dell'IVA, sia utilizzato a fini privati, viene assimilato al consumo finale

e, quindi, perde il diritto alla detrazione dell'Iva qualora, all'atto dell'acquisto sia avvenuta la detrazione.

Nel caso degli autoveicoli, risulta complicato per il soggetto passivo identificare l'utilizzo aziendale e quello privato.

La Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi nella causa C-228/05 del 14 settembre 2006 intentata dalla società "Stradasfalti" contro lo Stato Italiano, dichiarò la illegittimità della norma che limitava la detraibilità dell'Iva pertanto ripristinò il principio della totale detraibilità del tributo. Ma dopo pochi mesi lo stato italiano chiese nuovamente alla UE l'autorizzazione a limitare la detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché all'acquisizione di beni e servizi ad essi correlati. La limitazione della detraibilità sarebbe entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea dell'autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all'Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta, senza prova contraria.

Il Consiglio, con la decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007, ha autorizzato l'Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell'IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale. In seguito la legge Finanziaria 2008 modificò la lettera c) dell'art. 19-bis1 del decreto IVA al fine di allinearla al contenuto della decisione comunitaria. La deroga concessa dal Consiglio europeo aveva natura individuale e valeva fino al 31 dicembre 2010.

Aspetti fiscali della vendita

La limitazione della detrazione non riguardava i veicoli ad uso esclusivamente strumentale, quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing, o usati da rappresentanti di commercio e come taxi.

Al di fuori di questi casi specifici l'impresa non doveva operare alcuna distinzione tra uso aziendale e uso personale dal momento che la percentuale di detrazione del 40%, avendo introdotto una presunzione assoluta, non rendeva necessario alcun riferimento alla reale percentuale di utilizzo per ciascuno dei impieghi. Allo scadenza la deroga è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2013, ed una seconda volta fino al 31 dicembre 2016.

L'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2019, è stata proposta dalla Commissione europea, su richiesta del Governo italiano, con il documento COM(2016) 598 del 19 settembre 2016. Considerando, infatti, l'elevato numero di piccole imprese operanti in Italia, il limite di detrazione del 40% risulta ancora adeguato.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la detrazione del 40%, presuppone l'utilizzo promiscuo del veicolo, per uso aziendale e personale dell'imprenditore. Pertanto solo il 40% dell'utilizzo aziendale (non si capisce da che sia stato provato) deve intendersi strettamente caratterizzato dal requisito dell'inerenza, cioè alla dimostrazione da parte del contribuente dell'effettivo impiego del bene nell'ambito dell'attività esercitata.

In verità la motivazione più realistica sta nella impossibilità per lo stato italiano di reperire le risorse economiche necessarie per far fronte alla drastica riduzione del gettito di Iva che si produrrebbe se venisse ripristinata la totale detraibilità dell'Iva o se solo venisse incrementata la percentuale di detraibilità non tanto dei costi di acquisto quanto di quelli dei carburanti.

Ci sembra opportuno sintetizzare, di seguito, i concetti chiave delle regole di detrazione in vigore dal 28 giugno 2007.

Veicoli : la normativa riguarda i “**veicoli stradali a motore**”, vale a dire a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Non esiste più un diverso trattamento, a fini fiscali degli autocarri rispetto agli autoveicoli. Inoltre la “nuova” disciplina non riguarda i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Modalità di acquisto : l'art. 19-bis¹, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che la limitazione della detrazione al 40% del tributo si applica ai veicoli utilizzati per finalità sia imprenditoriali/ professionali che private e, la stessa misura ridotta della detrazione si applica anche per i contratti di locazione, anche finanziaria, e noleggio dei veicoli, nonché per le spese di gestione, manutenzione e transito stradale. La giurisprudenza ha affermato che la detrazione forfetaria prescinde dalla prova dell'utilizzo imprenditoriale/professionale, in quanto la predetta percentuale di detrazione riflette l'utilizzo medio dell'autovettura nell'ambito dell'attività d'impresa o di arte o professione (CTP Milano, 12 ottobre 2009, n. 291).

Modalità di utilizzo : per i veicoli stradali a motore utilizzati **esclusivamente** nell'esercizio dell'attività economica dell'impresa l'IVA è detraibile in misura integrale, sempreché non sussistano limitazioni derivanti dall'effettuazione, a valle, di operazioni esenti o non soggette ad imposta.

Godono della detraibilità totale:

- i veicoli utilizzati esclusivamente a fini strumentali nell'esercizio dell'impresa :
- quelli utilizzati dalle scuole guida

Aspetti fiscali della vendita

- quelli destinati a noleggio o leasing,
- quelli usati da rappresentanti di commercio
- i taxi
- i veicoli acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo (fringe benefit). La messa a disposizione del veicolo dietro corrispettivo è, infatti, un'operazione imponibile ai fini IVA ai sensi del principio generale e, quindi, configura un utilizzo solo strumentale per effettuare prestazioni di servizi a titolo oneroso .

Gode, invece, della detrazione nella misura ridotta del 40%, i veicoli concessi in benefit a titolo gratuito, cioè senza la previsione di uno specifico corrispettivo.

Le disposizioni in materia di IVA previste per i veicoli dati in uso ai dipendenti, non possono essere applicate anche ai veicoli concessi in uso agli amministratori a fronte di uno specifico corrispettivo. Per questi veicoli la detrazione dell'IVA spetta nella misura del 40%, in quanto la detrazione in misura integrale spetta solo nel caso in cui il veicolo sia messo a disposizione del personale dipendente (nota D.R.E. Lombardia, 29 maggio 2014,n. 904-472).

Aspetti fiscali della vendita

2. Il coefficiente da applicare per l'ammortamento dei veicoli aziendali non muta in caso di uso promiscuo

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	TUIR

Il coefficiente di ammortamento stabilito dal Dm 31 dicembre 1988 per autovetture, motoveicoli e simili è del 25 per cento. Detto coefficiente non cambia in caso di uso promiscuo dell'autovettura per finalità aziendali e personali dell'imprenditore o dell'esercente arte o professione.

Non bisogna dimenticare, però, che in base a quanto stabilito dall'articolo 164 del Tuir la deduzione dell'ammortamento può essere operata nel limite del 20% e con la ulteriore limitazione di un costo di acquisto al massimo di 18.075,99 euro.

Sempre al 20% ma senza limite di spesa possono essere dedotti i costi di manutenzione, riparazione ed impiego del veicolo.

Esemplificando, in caso di acquisto di un'autovettura al prezzo di 25.000 euro, ammortizzata in quattro anni con limite di deducibilità del 20% di un massimo di 18.075,99 euro, è possibile dedurre 903,80 euro (18.075,99 diviso 4 per 0,20, uguale 903,80 euro).

Bisogna, altresì ricordare che nel primo esercizio l'ammortamento va dedotto al 50%, quindi 451,9 euro.